

REGOLAMENTO IVASS N. 34 DEL 7 FEBBRAIO 2017 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE E AI CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE, DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E, IN PARTICOLARE, AL CAPO I, SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLI 30, 30-BIS E 30-TER E AL CAPO I-BIS (PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE PER FINI DI VIGILANZA SULLA SOLVIBILITÀ), ARTICOLO 35-QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005. N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, SEZIONE 10, E SULLA RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 7 febbraio 2017

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 3/2016 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di governo societario relativo alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

[ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
[Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita](#)
[UGF - Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Documento di consultazione n. 3/2016- Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE E AI CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE, DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E, IN PARTICOLARE, AL CAPO I, SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLI 30, 30-BIS E 30-TER E AL CAPO 1-BIS (PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE PER FINI DI VIGILANZA SULLA SOLVIBILITÀ), ARTICOLO 35-QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005. N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, SEZIONE 10, E SULLA RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE.

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Art.3	1 b)	<p>L'articolo 3 comma 1 b) prevede che il regolamento si applichi "alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo".</p> <p>Si richiede all'organo di vigilanza di valutare la possibilità di riformulare il suddetto comma come segue:</p> <p><i>"alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo per il quale non sia intervenuta dichiarazione da parte dei competenti"</i></p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il framework Solvency II individua nella dichiarazione di equivalenza il presupposto non per una disapplicazione generale delle norme europee, ma per un adattamento specifico di alcune previsioni ben individuate. Il regime</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>organi di equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale</i> ".	applicabile alle sedi secondarie sarà comunque oggetto di una più specifica e compiuta definizione nel contesto del recepimento nazionale del set di linee guide a esse dedicate (cfr. Orientamenti in materia di supervisione di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi del 23 ottobre 2015).
2	ANIA	Art.4	1	L'articolo 4 comma 1 prevede che: <i>"La politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche che l'impresa elabora ai sensi dell'articolo 267 degli Atti delegati contengono almeno i seguenti elementi:"</i> Si propone all'Autorità di Vigilanza di chiarire se l'attuale Politica per il pricing degli attivi prevista dal Regolamento 36 possa essere ricompresa fra gli elementi della Politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all'art. 4 del documento di consultazione, oppure se le due politiche devono essere mantenute distinte.	I contenuti minimi delle politiche di cui l'impresa si dota con riferimento agli investimenti sono oggi disciplinati dal Regolamento IVASS n. 24/2016. Ci si attende che i riferimenti in esso contenuti a criteri e metodi di valutazione siano coerenti con le politiche di cui l'impresa si dota su tali tematiche.
3	ANIA	Art. 4	1 lett. d)	L'articolo 4 comma 1 prevede che: <i>"La politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche che l'impresa elabora ai sensi dell'articolo 267 degli Atti delegati contengono almeno i seguenti elementi:"</i>	Proposta non accolta. L'osservazione non richiede modifiche al testo.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>d) il processo di revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione".</i></p> <p>Si propone all'Autorità di vigilanza di esplicitare che il "processo di revisione e verifica indipendente" possa riferirsi a strutture interne.</p>	<p>Nella relazione di accompagnamento al regolamento è stato chiarito, come indicazione di massima, che l'IVASS intende considerare anche i contenuti dell'<i>explanatory text</i> delle linee guida EIOPA ritenuti di rilievo.</p> <p>Al riguardo si richiama la linea guida sul sistema di <i>governance</i> n. 55 (Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione) e i relativi <i>explanatory text</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 2.257, secondo il quale il processo di revisione e verifica indipendenti può essere intrapreso da strutture interne o operato da soggetti terzi; • n. 2.261 secondo il quale, se il processo è intrapreso da strutture interne, l'attività di revisione e verifica indipendenti di metodi di valutazione è solitamente affidata alla

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					funzione di <i>Risk Management</i> .
4	ANIA	Art. 4	1 lett. e)	<p>L'articolo 4 comma 1 prevede che: <i>"La politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche che l'impresa elabora ai sensi dell'articolo 267 degli Atti delegati contengono almeno i seguenti elementi:"</i> <i>e) i contenuti minimi della relazione periodica all'organo amministrativo, che coprono almeno le questioni rilevanti ai fini dell'esercizio del governo societario sulla materia oggetto del presente Regolamento".</i></p> <p>Si propone all'Autorità di vigilanza di fornire delucidazioni e chiarimenti esplicativi sulla "relazione periodica all'organo amministrativo" o quantomeno si suggerisce un allineamento ai contenuti del Regolamento 20.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La decisione in ordine allo strumento da utilizzare per riferire periodicamente all'organo amministrativo in materia di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche resta nell'autonomia dell'impresa, ferma restando l'esigenza di definirne i contenuti minimi nell'ambito della politica di cui all'articolo 267 degli Atti Delegati e nel rispetto dei contenuti minimi definiti all'articolo 4, comma 1, lettera e) del presente Regolamento.</p> <p>Ai fini dell'elaborazione dei contenuti minimi della relazione periodica all'organo amministrativo, rileva anche l'<i>explanatory text</i> n. 2.242 richiamato nella</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					Relazione di accompagnamento al Regolamento che chiarisce come le procedure poste in essere dall'impresa, anche in termini di controlli e informative, debbano essere più articolate in presenza di attivi e passivi di più difficile valutazione.
5	ANIA	Art. 5	2 lett. c)	<p>L'art. 4 comma 2 lett. c) prevede: "1. Ai sensi dell'articolo 267 degli atti delegati, l'impresa pone in essere procedure di controllo della qualità dei dati usati nell'ambito del processo di valutazione, al fine di misurare, monitorare, gestire e documentare detta qualità e di individuare possibili carenze, in coerenza con la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche approvata dall'organo amministrativo.</p> <p>2. Le procedure di cui al comma 1 includono: c) il riesame e la verifica indipendente della qualità dei dati".</p> <p>Si chiede inoltre all'Autorità di vigilanza di esplicitare che l'attività di "revisione indipendente" possa essere svolta da strutture interne.</p>	Si veda la risoluzione al commento 3.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
6	UGF	Art. 6	1, lett. d)	<p>Dal confronto tra il testo della disposizione e il dettame contenuto negli Orientamenti sul sistema di <i>Governance</i> (EIOPA-BoS-14/253) non emerge perfetta corrispondenza tra quanto introdotto dal comma in esame rispetto alla disciplina EIOPA per quanto riguarda la descrizione prevista dalla lettera d), secondo cui andrebbe riportata <i>l'analisi effettuata sugli elementi di incertezza della valutazione connessa al metodo</i>".</p> <p>In particolare, si ritiene che la connessione al metodo dovrebbe riferirsi agli elementi di incertezza e non alla valutazione. Ne deriva che la parola "connessa" andrebbe sostituita con "connessi".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo del Regolamento è stato modificato prendendo spunto dall'osservazione.</p>
7	ANIA	Art. 7	1	<p>L'articolo 7 comma 1 prevede che:</p> <p><i>"1. L'impresa garantisce che una revisione indipendente del metodo di valutazione si svolga prima dell'attuazione di un nuovo metodo o di un cambiamento importante e, in seguito, periodicamente.</i></p> <p><i>2. L'impresa stabilisce nella politica la frequenza della revisione in linea con l'importanza del metodo per i processi decisionali e di gestione dei rischi.</i></p> <p><i>3. L'impresa applica gli stessi principi per la revisione e per la verifica indipendenti sia nel caso in cui i metodi ed i modelli di valutazione sono sviluppati internamente sia nel caso in cui sono messi a disposizione da fornitori esterni.</i></p> <p><i>4. L'impresa dispone di procedure per comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione, all'organo di controllo, ai responsabili delle funzioni fondamentali interessate e al responsabile dell'attuazione del metodo</i></p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>I margini di discrezionalità che la disciplina lascia alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare dovranno comunque essere utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo <i>framework</i> regolamentare, ivi incluso il principio di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.</p> <p>L'individuazione dei cambiamenti ritenuti</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>interessato dall'attività di revisione e verifica i risultati di detta attività nonché i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.</i>"</p> <p>Si propone all'Autorità di fornire delucidazioni in merito a quali possano essere considerati "cambiamenti importanti" e di meglio declinare il concetto di "periodicità". In modo particolare, si chiede all'Autorità di chiarire se la frequenza dell'attività di revisione e verifica indipendente possano essere definiti discrezionalmente da ogni singola compagnia.</p> <p>Si propone, inoltre, all'Autorità di vigilanza di esplicitare che l'attività di "revisione indipendente" possa essere svolta da strutture interne.</p>	<p>"importanti" e della periodicità della revisione rientra, quindi nell'autonomia dell'impresa. L'adeguatezza delle scelte operate dall'impresa su questi aspetti potrà comunque essere oggetto di verifica da parte dell'Istituto nel contesto dei controlli posti in essere con riferimento all'adeguatezza del sistema di governo societario.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento 3.</p>
8	ANIA	Art. 7	2	<p>L'articolo 7 comma 2 prevede che: "<i>L'impresa stabilisce nella politica la frequenza della revisione in linea con l'importanza del metodo per i processi decisionali e di gestione dei rischi.</i>"</p> <p>Si chiede all'Autorità di fornire chiarimenti e delucidazioni in merito al concetto di "importanza" del metodo.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>I margini di discrezionalità che la disciplina lascia alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare dovranno comunque essere utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p><i>framework</i> regolamentare, ivi incluso il principio di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.</p>
9	UGF	Art. 7	5, lett. a)	<p>Dal confronto tra il testo della disposizione e l'<i>Explanatory Text</i> relativo agli Orientamenti sul sistema di <i>Governance</i> (EIOPA-BoS-14/253) non emerge piena corrispondenza tra quanto introdotto dal comma in esame rispetto alla disciplina EIOPA.</p> <p>Si suggerisce, pertanto, di riformulare la lettera a) come segue: "a) <i>sulla qualità dei metodi di valutazione</i>"</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo è stato conseguentemente modificato.</p>
10	ANIA	Art. 8	3 lett. a)	<p>L'articolo 8 comma 3 a) prevede che: "L'organo amministrativo attua: a) un monitoraggio periodico dell'efficacia delle procedure approvate, incluse quelle sulla revisione e verifica indipendenti".</p> <p>Si richiede all'Autorità di fornire maggiori chiarimenti su come l'organo amministrativo possa effettuare un monitoraggio sull'efficacia delle procedure effettuate da un esperto indipendente. Se l'organo amministrativo conducesse un controllo sulle attività svolte dall'esperto indipendente verrebbe meno, infatti, il concetto stesso di indipendenza.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La formulazione dell'articolo non richiede all'organo amministrativo di controllare l'attività svolta dall'esperto indipendente ma di effettuare un monitoraggio periodico sulla capacità delle procedure approvate, ivi incluse quelle sulla revisione e verifica indipendenti, di raggiungere gli obiettivi prefissati.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
11	Intesa Sanpaolo Vita	Art. 8	2	Si chiede di chiarire le modalità mediante le quali l'organo amministrativo possa dimostrare <i>"una comprensione complessiva dei metodi di valutazione e delle incertezze insite nel processo di valutazione al fine di poter esercitare una corretta sorveglianza sul processo di gestione dei rischi concernente la valutazione medesima"</i> .	Proposta accolta. La previsione risulta coerente con quanto disposto dall'articolo 5 del vigente Regolamento n. 20/2008 in materia di responsabilità dell'organo amministrativo. Il testo è stato comunque modificato per accrescerne la coerenza terminologica con le previsioni rilevanti del menzionato Regolamento 20.
12	ANIA	Art. 13	1	L'articolo 13 comma 1 prevede: <i>"L'impresa applica i metodi di valutazione seguendo principi di coerenza."</i> Si richiede all'Autorità di valutare l'opportunità di effettuare un esplicito riferimento alla declinazione di principio di coerenza riportato negli Atti Delegati.	Proposta non accolta. Si tratta di concetto generale ampiamente ripreso nell'ordinamento nazionale e comunitario.
13	ANIA	Art. 16	1	L'articolo 16 prevede: <i>"1.Nel valutare le passività finanziarie, l'impresa utilizza tecniche atte a determinare il valore al quale le passività possono essere trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato, senza considerare eventuali aggiustamenti che tengono conto delle"</i>	Proposta non accolta. Il livello di dettaglio dell'orientamento n. 5 (<i>Financial liabilities and own credit standing</i>) delle linee guida EIOPA sulla rilevazione e

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>variazioni del merito di credito dell'impresa stessa verificatesi dopo la rilevazione iniziale. Tali tecniche di valutazione possono basarsi, in alternativa, su:</i></p> <p><i>a) un approccio dal basso verso l'alto (c.d. approccio bottom up);</i></p> <p><i>b) un approccio dall'alto verso il basso (c.d. approccio top down)</i></p> <p><i>2. In un approccio dal basso verso l'alto (c.d. bottom up approach), l'impresa determina il proprio merito di credito al momento della rilevazione della specifica passività finanziaria. La parte del differenziale della curva di attualizzazione che si riferisce al merito di credito dell'impresa è mantenuta costante dopo la rilevazione iniziale. Nell'effettuare le successive valutazioni del valore della passività l'impresa calcola le variazioni derivanti dai mutamenti delle condizioni di mercato che influenzano il valore della passività finanziaria ma non anche quelle che influenzano il merito di credito dell'impresa.</i></p> <p><i>3. Nel valutare i mutamenti delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato, l'impresa considera almeno le variazioni della relativa curva dei tassi di interesse privi di rischio, del prezzo delle materie prime, del tasso di cambio o di un indice di prezzi o di tassi.</i></p> <p><i>4. In un approccio dall'alto verso il basso (c.d. top down approach), l'impresa determina l'importo della variazione nella valutazione di una passività finanziaria derivante dalla variazione del proprio merito di credito e lo esclude dalla valutazione."</i></p>	<p>valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche – recepito dalla previsione in parola - appare già elevato e non si ritiene di poter aggiungere per via regolamentare ulteriori specificazioni o esemplificazioni.</p> <p>Ulteriori elementi interpretativi rivengono, comunque, dagli <i>explanatory text</i> 2.5, 2.6 e 2.7 esplicitamente menzionati nella Relazione di accompagnamento al Regolamento.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Si propone all'Autorità di fornire maggiori chiarimenti, anche sulla base di esempi, sulla metodologia di applicazione dell' "approccio bottom up" e "approccio top down".	
14	ANIA	Art. 19	2	<p>In merito all'articolo 19 comma 2 prevede: "Ove richiesto, l'impresa fornisce all'IVASS idonee giustificazioni per la mancata rilevazione nel bilancio di solvibilità della passività potenziale riferibile a ciascuno dei contratti di cui al comma 1 stipulato con un'altra impresa, anche se appartenente al gruppo, fornendo indicazioni dei casi in cui tale contratto abbia ricevuto l'autorizzazione come elemento dei fondi propri accessori dell'altra impresa. Dette giustificazioni sono rappresentate anche nella relazione di cui all'articolo 30-ter, comma 7 del Codice (ORSA)."</p> <p>Non è chiaro come, in caso di stipula di contratto con un terzo, si possa venire a conoscenza del fatto che la controparte contrattuale abbia ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza per l'inclusione dell'elemento contrattuale nei fondi propri accessori, non avendo la possibilità di accedere alle informazioni di controparte. Si chiede di valutare l'opportunità di una comunicazione da parte dell'Autorità stessa in tal senso a entrambi le parti contrattuali.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>E' stata inserita una previsione in base alla quale è fatto obbligo alle parti di disciplinare le modalità in base alle quali la controparte, dopo che le sia stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo del contratto come elemento di fondi propri accessori, ne dia comunicazione all'impresa per consentirle di far fronte agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.</p>
15	UGF	Art. 19	2	Si chiede l'inserimento della frase "Dette giustificazioni sono rappresentate anche nella relazione di cui all'articolo 30-ter, comma 7 del Codice (ORSA)" anche nello Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'integrazione proposta appare di eccessivo dettaglio per essere</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				valutazione del rischio e della solvibilità, in modo da disporre in un solo testo tutti i necessari contenuti della relazione Orsa.	inclusa nell'indice dell'ORSA <i>report</i> (allegato 3 al Regolamento n. 32 del 9 novembre 2016). Ad ogni buon conto, la fruibilità della normativa ORSA sarà valutata regolarmente dall'Istituto assieme all'eventuale esigenza di integrazione delle relative previsioni.
16	ANIA	Art. 20	2 lett. b)	<p>L'art. 20 comma 2 lettera b) prevede: <i>"L'impresa compensa le attività fiscali differite e le passività fiscali differite solo se:</i> <i>b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale alla medesima impresa"</i>.</p> <p>Si propone all'Autorità di vigilanza di fornire maggiori elementi esplicativi al fine di inquadrare la fattispecie, soprattutto in riferimento al termine "medesima impresa" anche in considerazione della coerenza di tale disposizione con il regime del Consolidato Fiscale eventualmente adottato.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La norma riprende i principi contabili applicabili. Si rimanda al Regolamento IVASS in materia di aggiustamento connesso alle imposte differite (cd LAC DT) che disciplina, in deroga al principio generale e subordinatamente ad alcune condizioni, la possibile considerazione di effetti connessi al consolidato fiscale.</p>
17	ANIA	Art. 20	3	Si chiede all'autorità di eliminare dall'articolo in oggetto il riferimento allo "stesso periodo" al "periodo precedente", in quanto non coerente con la vigente normativa italiana che non prevede la possibilità di	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo è stato modificato coerentemente.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>realizzare un reddito imponibile negli esercizi precedenti. Si chiede pertanto all'autorità di riformulare l'articolo in oggetto nel seguente modo: <i>"Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, che dovrebbero annullarsi nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile, l'impresa valuta se realizzerà un reddito imponibile sufficiente nello stesso periodo o negli esercizi, precedenti o futuri, nei quali può essere riportata una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita."</i></p>	
18	ANIA	Art. 21	1 lett. d	<p>L'articolo in oggetto recita: <i>"Su richiesta dell'IVASS, l'impresa, sulla base delle proprie evidenze fornisce quantomeno le informazioni riguardanti:</i> (...) <i>d) la descrizione della rilevazione delle attività fiscali differite, includendo almeno:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>i) l'esistenza di eventuali differenze temporanee imponibili relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta per cui si prevede l'annullamento nello stesso periodo dell'annullamento atteso per la differenza temporanea deducibile o che, se del caso, si tradurrebbero con importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati prima della loro scadenza;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>ii) nei casi in cui sussistono differenze</i></p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si accoglie tenuto conto delle recenti modifiche alla normativa fiscale in materia che non prevede più una scadenza dell'utilizzo delle imposte differite attive per perdite pregresse.</p> <p>Accolta anche la proposta di eliminare il riferimento a "esercizi precedenti", Si veda in proposito la risoluzione al commento n. 17.</p> <p>Il testo è stato coerentemente modificato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>temporanee imponibili insufficienti relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta, documentazione attestante la probabilità che l'entità abbia redditi imponibili sufficienti relativi alle medesime autorità fiscali e alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta nello stesso periodo in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile o nei periodi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi precedenti o successivi o, a seconda dei casi, la probabilità che l'impresa abbia redditi imponibili prima che le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati giungano a scadenza."</i></p> <p>Si propone all'Autorità di eliminare il riferimento alla "scadenza" delle imposte differite attive generate da perdite non prevede una "scadenza" dell'utilizzo delle imposte differite attive per perdite pregresse, fiscali, tenendo in considerazione che la normativa italiana attualmente in vigore non prevede una "scadenza" dell'utilizzo delle imposte differite attive per perdite pregresse, ma solo l'onere di dimostrabilità da parte delle compagnie del recupero delle stesse, come tra l'altro disciplinato all'art. 20 comma 4.</p> <p>Inoltre si propone all'Autorità di eliminare il riferimento a "esercizi precedenti" richiamato nel suddetto testo in quanto non coerente con la vigente normativa italiana che non prevede la possibilità di realizzare un reddito imponibile negli esercizi precedenti.</p>	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
19	ANIA	Art. 21	1 lett. e)	<p>L'articolo 21 comma 1 lettera e) prevede: "1. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa, sulla base delle proprie evidenze fornisce quantomeno le informazioni riguardanti: e) l'importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali le attività fiscali differite sono o non sono rilevate".</p> <p>Si propone all'Autorità di eliminare il riferimento alla "scadenza" delle imposte differite attive generate da perdite fiscali, tenendo in considerazione che la normativa italiana attualmente in vigore non prevede una "scadenza" dell'utilizzo delle imposte differite attive per perdite pregresse, ma solo l'onere di dimostrabilità da parte delle compagnie del recupero delle stesse, come tra l'altro disciplinato all'art. 20 comma 4.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La data di scadenza non è riferibile alle perdite (cfr. risoluzione al commento n. 18) ma può esserlo con riferimento alle altre poste citate dalla previsione.</p>